



Regolamento approvato con deliberazione dell'Assemblea n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_

REGOLAMENTO RELATIVO ALLE PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DI EVENTUALI PRELIEVI FAUNISTICI E ABBATTIMENTI SELETTIVI NECESSARI PER RICOMPORRE SQUILIBRI ECOLOGICI NEL PARCO NATURALE ALTO GARDA BRESCIANO, AI SENSI DELLA LEGGE N. 394/91 E DELLA L.R. 86/83.

*Servizio Agricoltura, Foreste e A.I.B.*

Parco Alto Garda Bresciano



Comunità Montana

Gardone Riviera | Gargnano | Limone sul Garda | Magasa | Salò | Tignale | Toscolano Maderno | Tremosine | Valvestino



## Indice.

Art. 1 - Premesse.....	3
Art. 2 - Oggetto e Finalità.....	4
Art. 3 - Riferimenti normativi e procedure.....	5
Art. 4 - Gestione della fauna e interventi di riequilibrio ecologico. ....	7
Art. 5 - Prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi.....	9
Art. 6 - Catture. ....	10
Art. 7 - Reintroduzioni e ripopolamenti.....	11
Art. 8 - Procedure per l'attuazione delle operazioni di abbattimento, cattura e ripopolamento. ....	12
Art. 9 - Addestramento ed utilizzo del cane. ....	14



## Art. 1 - Premesse.

1. Il presente regolamento disciplina gli interventi di gestione faunistica nel territorio del Parco Naturale Alto Garda Bresciano (di seguito semplicemente Parco Naturale), istituito e disciplinato dalla legge regionale 16 luglio 2017, n. 16, *“Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi”* (ex L.R. 24/2003).
2. L'intero ambito del Parco Naturale ricade all'interno del Parco Regionale dell'Alto Garda Bresciano, dotato di piano territoriale di coordinamento (PTC), approvato con deliberazione della Giunta Regionale (DGR) 1 agosto 2003, n. 7/13939, e di piano di indirizzo forestale (PIF), approvato con DGR del 29 maggio 2018, n. XI/167.
3. Nel Parco Regionale ricadono inoltre Siti Rete Natura 2000 denominati: ZPS IT2070402 *“Alto Garda Bresciano”* (Piano di gestione approvato con delibera dell'Assemblea della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano del 14 settembre 2010, n. 21), ZSC IT2070022 *“Corno della Marogna”*, ZSC IT 2070015 *“Monte Cas – Punta di Corlor”*, ZSC IT2070016 *“Cima Comer”* e ZSC IT 2070021 *“Valvestino”*, di cui la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano è l'Ente Gestore.
4. Il Parco Naturale è altresì dotato di piano territoriale di coordinamento (PTC), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale (DCR) 15 dicembre 2004, n. VII/1136, avente ad oggetto: *“Disciplina del piano territoriale di coordinamento del Parco Naturale dell'Alto Garda Bresciano ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, della L.R. n. 86/83”*. All'interno dell'ambito territoriale del Parco Naturale ricade anche una vasta superficie di foresta demaniale regionale gestita da Ersaf.
5. La disciplina istitutiva del parco è introdotta in recepimento delle norme sovraordinate, in particolare della Legge 6 dicembre 1991, n.394 la quale, all'articolo 22 comma 6, riporta quanto segue:
  - a. *“Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate”*.



## Art. 2 - Oggetto e Finalità.

1. La tutela dei valori naturali ed ambientali nonché il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all'ente gestore, si attuano attraverso lo strumento del piano per il parco naturale (a norma dell'articolo 19 comma 2-bis della l.r. 86/1983), che definisce altresì le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali, con particolare riferimento agli indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.
2. Il Parco Naturale persegue pertanto l'obiettivo primario di *"tutelare la biodiversità e conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche dell'area"* (articolo 150 della L.R. istitutiva n. 16/2007).
3. Per tale motivo, l'articolo 154 della L.R. 16/2007, impone l'espresso divieto di *"Catturare, uccidere, disturbare le specie animali, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore ed immettere esemplari di fauna selvatica alloctona ed autoctona, salvo eventuali reintroduzioni di specie localmente estinte"*.
4. Le modalità di esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco naturale, allo scopo di garantire il perseguimento degli obiettivi e delle finalità prefissati, sono affidate al regolamento del parco che disciplina inoltre le attività consentite dalle destinazioni d'uso del territorio e determina la localizzazione e graduazione dei divieti.
5. L'ente gestore del Parco Naturale deve pertanto dotarsi di un regolamento d'uso che, in recepimento dei dispositivi di legge sopra riportati, disciplini gli abbattimenti, le catture, le reintroduzioni e i ripopolamenti di fauna selvatica, nell'eventualità che si ravvisi la necessità di fare ricorso a tali strumenti, a seguito di valutazioni di carattere tecnico e scientifico che dovranno essere opportunamente prodotte.
6. Il presente regolamento d'uso, ai sensi dell'art. 20 della l.r. 86/1983 e dell'art. 12 comma 3 del PTC del Parco Naturale dell'Alto Garda Bresciano, introduce in particolare la regolamentazione delle procedure per l'attuazione di eventuali prelievi faunistici e abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici nel Parco Naturale, ai sensi della Legge. n. 394/91, art. 22 commi 1 – lett. d) e 6 e della L.R. 86/83, art. 17 comma 4 lett. d) e art. 20 comma 1.



### Art. 3 - Riferimenti normativi e procedure.

1. Ai sensi dell'articolo 12 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) contenute nel PTC del Parco Naturale (approvato con DCR 15 dicembre 2004, n. VII/1136), l'ente gestore, al fine di esercitare i compiti ad esso delegati, redige regolamenti d'uso, ai sensi dell'articolo 20 della L.R. 86/83 e in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della L. 394/91.
2. I regolamenti d'uso determinano la localizzazione e la graduazione dei divieti, disciplinano le attività consentite dalle destinazioni d'uso del territorio, regolano gli usi di determinate risorse.
3. Il presente regolamento, predisposto coerentemente a quanto sopra, è redatto in conformità e in diretta applicazione di:
  - a. direttive 92/43/CEE (habitat), 79/409 e 2009/147/CE (uccelli);
  - b. DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni, L.R. 86/83; L. 157/92, L. 394/91, L.R. 26/93 e DGR 20 aprile 2001, n. 7/4345 *"Approvazione del Programma Regionale per gli Interventi di Conservazione e Gestione della Fauna Selvatica nelle Aree Protette e del Protocollo di Attività per gli Interventi di Reintroduzione di Specie Faunistiche nelle Aree Protette della Regione Lombardia"*;
  - c. Delibera di Giunta Regionale 8 aprile 2009, n. 8/9275: *"Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del d.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008"* (DGR 8/9275);
  - d. Piano di Gestione della ZPS IT2070402 "Alto Garda Bresciano", e in particolare all'articolo 12 "Tutela della Fauna" delle NTA del piano stesso;
  - e. misure di conservazione per i siti senza un piano di gestione e misure per la connessione dei siti della Rete Natura 2000 (Documento Unico di Pianificazione realizzato da Ersaf, Regione Lombardia, FLA e LIPU - ottobre 2015);
  - f. PTC del Parco Regionale dell'Alto Garda Bresciano, approvato con DGR 1 agosto 2003, n. 7/13939, e in particolare all'allegato n. 1: "Norme tecniche di attuazione", articolo 12 comma 4, e all'allegato n. 2: "PROGETTO DI PIANO: norme di indirizzo e prescrizioni del progetto di piano", articolo 1.7 (Il sistema ambientale: conservazione e gestione della fauna selvatica);
  - g. Piano di indirizzo forestale (PIF), approvato con DGR del 29 maggio 2019, n. XI/167;
  - h. PTC del Parco Naturale, approvato con DCR 15 dicembre 2004, n. VII/1136 e in particolare all'allegato n. 1: "Norme tecniche di attuazione", articolo 12 comma 3 (Regolamenti d'uso), e all'allegato n. 2: "PROGETTO DI PIANO: norme di indirizzo e prescrizioni del progetto di piano", articoli 1.3 (Parco Naturale) e 1.6 (Il sistema ambientale: conservazione e gestione della fauna selvatica).
4. Il presente atto è approvato al fine di regolamentare le attività consentite dalle norme e dai piani vigenti, senza costituire variante e/o introdurre modifiche rispetto a quanto già previsto e



precedentemente valutato. Il regolamento non costituisce altresì piano, programma, intervento o progetto, pertanto non è da sottoporre a preventiva valutazione ambientale strategica (VAS) e valutazione di incidenza (VIC), in conformità rispettivamente al D.Lgs 152/2006 e al DPR 357/97 e s.m.i..

5. L'ente gestore, al fine di perseguire gli obiettivi prefissati coerentemente a quanto previsto dalle norme e dai piani sopra richiamati, potrà dotarsi di ulteriori strumenti tecnico-urbanistici di approfondimento; nello specifico, i piani di settore, da approvare in conformità al PTC del Parco Regionale e del Parco Naturale (in particolare all'allegato n. 1: "Norme tecniche di attuazione", articolo 12 comma 1 - Piani di settore).
6. Nel caso in cui l'ente gestore approvi, conseguentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, varianti e/o aggiornamenti ai piani vigenti e nuovi piani di settore, il regolamento andrà adeguato alle sopraggiunte disposizioni.
7. Il regolamento è adottato dall'assemblea dell'ente gestore, conseguentemente trasmesso alla Giunta Regionale e pubblicato per 30 (trenta) giorni consecutivi all'albo dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati. Entro lo stesso termine possono essere presentate, da chiunque ne abbia interesse, osservazioni sulle quali decide l'assemblea in sede di approvazione definitiva. In mancanza di osservazioni si procederà alla pubblicazione.
8. La delibera di approvazione definitiva e l'eventuale avviso di assenza di osservazioni, vengono pubblicati per 15 (quindici) giorni all'albo dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati.
9. Il regolamento diventa esecutivo al sedicesimo giorno della pubblicazione della delibera di approvazione.



#### Art. 4 - Gestione della fauna e interventi di riequilibrio ecologico.

1. Il Parco Naturale, al fine di perseguire la tutela della diversità biologica e dei patrimoni genetici esistenti, promuove la salvaguardia, il mantenimento e l'incremento del patrimonio faunistico, in modo da ricostituire popolazioni stabili di specie autoctone, nel rispetto delle normative richiamate ai precedenti articoli.
2. Nel Parco naturale la tutela e gestione delle specie faunistiche avviene secondo quanto dettato dall'articolo 17, comma 4, lettera d) della L.R. 86/83 e dal PTC del Parco Naturale, e deve perseguire gli obiettivi della generale tutela e gestione delle specie faunistiche autoctone presenti, del ripopolamento e della reintroduzione delle specie compatibili con il più generale equilibrio degli ecosistemi rappresentati nel Parco, della ricerca scientifica e della formazione didattica in funzione dell'incremento della conoscenza e fruibilità del patrimonio faunistico inteso come bene inalienabile della collettività.
3. La salvaguardia del patrimonio faunistico è conseguita attraverso la redazione di un "Piano di Settore per la Fauna", elaborato secondo i criteri per la difesa e la gestione faunistica, definiti nelle deliberazioni di giunta regionale del 22 novembre 1996, n. 20937, del 16 maggio 1997, n. 28624 e del 20 aprile 2001, n. 7/4345. Il piano dovrà anche fornire indicazioni per la conservazione delle specie di fauna prioritaria delle direttive Habitat ed Uccelli.
4. Nel parco naturale l'attività venatoria è vietata, fatti salvi solo gli eventuali interventi (prelievi faunistici, abbattimenti selettivi, catture, reintroduzioni, ripopolamenti, ecc...), necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti interventi dovranno avvenire in conformità alle norme e piani vigenti, alle direttive regionali e al presente regolamento.
5. L'ente gestore del Parco Naturale può autorizzare interventi di riequilibrio ecologico che siano finalizzati:
  - a. a mantenere la complessità e diversità ambientale, requisito prioritario degli indirizzi di conservazione delle specie, anche mediante interventi di contenimento od eradicazione di specie non autoctone od invasive;
  - b. a riportare ecosistemi e zoocenosi al maggior grado di complessità specifica;
  - c. a contenere i danni sugli spazi agricoli, boschivi, pastorali ed in generale sugli elementi caratterizzanti il paesaggio e fondamentali per la sua conservazione;
  - d. a controllare la densità delle popolazioni animali per scopi sanitari (ad esempio la diffusione di talune patologie in grado di minacciare la conservazione delle popolazioni animali presenti sul territorio). In tal caso, l'attività di controllo dovrà essere supportata da indagini e studi scientifici;
  - e. ad approfondire conoscenze su biologia, ecologia, etologia e patologia delle specie presenti sul territorio, in particolare al fine di porre in atto sempre migliori strategie di conservazione per le specie che rappresentino un rilevante interesse di tipo faunistico;
  - f. a dare concreta attuazione alle azioni previste da norme, piani sovraordinati e/o piani di settore, laddove esistenti.





6. Nel caso particolare del cinghiale l'eventuale programma di intervento dovrà tenere conto delle disposizioni regionali già in essere, così come indicato nella *"Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia – attuazione dell'art. 3, Comma 1, della legge regionale n. 19/2017 – Gestione Faunistico Venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti"* di cui alla D.G.R. N. XI/109 del 17/12/2018 e di eventuali modifiche alla stessa o nuove disposizioni in merito.



### Art. 5 - Prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi.

1. In deroga al divieto di abbattimento e prelievo degli animali appartenenti alla fauna selvatica, nel Parco Naturale possono essere effettuati abbattimenti di animali solo qualora l'intervento sia conforme ai requisiti di cui al precedente articolo.
2. In funzione della finalità perseguita con gli eventuali abbattimenti, gli stessi si distinguono in:
  - a. abbattimenti selettivi di tipo sanitario, eventualmente necessari per l'eliminazione di singoli o più soggetti ritenuti pericolosi per la conservazione dello stato di salute della restante popolazione in quanto, per cause diverse (traumatiche, infettive, ecc...), presentano patologie gravi, irreversibili e menomanti;
  - b. abbattimenti selettivi per il controllo numerico delle specie alloctone o autoctone che risultano incompatibili con gli indirizzi di conservazione propri del Parco Naturale.
3. Gli interventi di prelievo e abbattimento di cui al presente articolo, saranno promossi in conformità alle norme e piani vigenti, alle direttive regionali e dovranno avvenire secondo le modalità stabilite all'articolo 8 del presente regolamento.



#### Art. 6 - Catture.

1. Nel Parco Naturale il divieto di cattura delle specie di fauna selvatica può essere derogato, nel rispetto delle norme e dei piani vigenti e in funzione di quanto disposto nel presente regolamento, per i seguenti scopi:
  - a. catture a scopo scientifico-sanitario o di ricerca;
  - b. catture selettive per il controllo numerico delle specie alloctone o autoctone che risultino incompatibili con gli indirizzi di conservazione propri del Parco Naturale;
  - c. catture a scopo di reintroduzione o ripopolamento di specie per le quali un apposito studio consenta di definirne l'accettabilità dal punto di vista tecnico e scientifico.
2. Le operazioni di cattura, nel rispetto delle norme e dei piani i vigenti, delle direttive regionali, dovranno avvenire secondo le modalità stabilite all'articolo 8 del presente regolamento.



### Art. 7 - Reintroduzioni e ripopolamenti.

1. Nel Parco Naturale possono essere introdotte e reintrodotte specie di fauna selvatica purchè nel rispetto delle norme e dei piani vigenti in materia e di quanto riportato nel presente regolamento.
2. Le specie da reintrodurre devono essere comprese fra quelle presenti o delle quali sia stata accertata la passata presenza nel Parco Naturale.
3. Le operazioni di reintroduzione o ripopolamento dovranno avvenire nel rispetto delle norme e dei piani vigenti, delle direttive regionali, e saranno condotte secondo le modalità stabilite all'articolo 8 del presente regolamento.
4. Le immissioni di cui al punto 1 saranno effettuate sulla base di progetti che, come previsto al successivo articolo, stabiliscono i tempi e le modalità di intervento, le iniziative di informazione e sensibilizzazione da attivare, nonché i criteri per la valutazione del risultato.



#### **Art. 8 - Procedure per l'attuazione delle operazioni di abbattimento, cattura e ripopolamento.**

1. Per l'esecuzione delle operazioni di abbattimento, cattura e ripopolamento, di cui agli articoli precedenti, nel rispetto delle norme e dei piani vigenti, delle direttive regionali, nonché del presente regolamento, sarà necessario provvedere con l'approvazione di un apposito piano di settore.
2. In assenza del piano di settore, gli interventi necessari al fine di adempiere a leggi, direttive, piani e/o richieste dirette di Regione Lombardia o altri enti competenti, saranno valutati dall'Ente gestore del Parco Naturale e sottoposti all'organo politico-amministrativo, il quale esprimerà il proprio indirizzo evidenziando la necessità di procedere all'attuazione del programma di intervento. In tal caso, si dovrà provvedere con quanto segue:
  - a. redazione di un programma di intervento, da parte del personale del Parco o di esperti esterni dallo stesso incaricati, corredato dai pareri previsti dalle normative vigenti.
  - b. approvazione del programma di intervento da parte dell'Assemblea della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano;
  - c. approvazione da parte del Responsabile di Servizio degli atti tecnico-amministrativi necessari per l'esecuzione delle operazioni previste.
  - d. Predisposizione, da parte del Responsabile di Servizio, di relazione finale, o periodica, per interventi di lunga durata, sull'esito delle operazioni da sottoporre, per presa d'atto, alla Giunta Esecutiva dell'Ente.
3. Tutti i programmi di intervento, finalizzati al riequilibrio ecologico di cui al presente regolamento, dovranno essere accompagnati da uno specifico progetto, predisposto secondo apposite linee guida e piani di settore, che contenga elementi essenziali, quali:
  - a. Gli obiettivi gestionali dell'intervento e le motivazioni tecnico-scientifiche;
  - b. L'individuazione del settore territoriale interessato dall'intervento;
  - c. La specie animale, il sesso e le classi di età dei soggetti sottoposti a controllo;
  - d. La distribuzione e l'ammontare dell'incidenza e degli squilibri arrecati alla specie;
  - e. il numero complessivo dei soggetti da abbattere, catturare, spostare o reintrodurre nel Parco Naturale, a fronte di opportune verifiche e/o censimenti;
  - f. i tempi di intervento, con indicazione anche dell'entità annuale e pluriennale degli animali da prelevare;
  - g. le modalità specifiche di cattura o abbattimento previste, gli strumenti e i mezzi da impiegare per l'effettuazione delle operazioni previste, privilegiando sistemi che, a parità di efficacia, producano il minimo stress per la componente animale ed ambientale;
  - h. i costi previsti e le eventuali entrate finanziarie connesse all'intervento;
  - i. L'attività di monitoraggio da svolgere nel corso del progetto;
  - j. La previsione degli esiti attesi in seguito all'attuazione degli interventi.



4. Gli interventi di cui al presente regolamento, possono avvenire solo per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore del parco e devono essere attuati dal personale dell'Ente o da operatori allo scopo espressamente formati ed autorizzati dall'Ente parco stesso. Potrà altresì intervenire personale afferente ad Istituti universitari o di ricerca scientifica, pubblici o privati, purchè autorizzato dall'Ente gestore del Parco Naturale.
5. I progetti e i programmi volti all'attuazione degli interventi di cui al presente regolamento andranno corredati dai pareri tecnici e scientifici necessari, e in particolare sottoposti al parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
6. Le spoglie degli animali abbattuti appartengono all'ente pubblico e possono essere, nel rispetto delle norme di settore vigenti e in funzione della tipologia di specie abbattuta:
  - a. destinate alla distruzione presso apposite strutture;
  - b. assegnate a musei o ad altre collezioni, per fini didattici, o a istituti di ricerca scientifica e/o laboratori;
  - c. assegnate a terzi se destinate al libero consumo, rimandando alle vigenti normative in materia di cessione del capo e di verifica sanitaria degli alimenti destinati al consumo umano.
7. In ogni caso, tutti i capi prelevati nel corso delle attività di cui al presente regolamento, sono di proprietà del Parco e sono utilizzate per le finalità proprie del Parco stesso.



### Art. 9 - Addestramento ed utilizzo del cane.

1. Nel Parco Naturale sono vietati l'addestramento dei cani e il loro utilizzo per attività di tipo venatorio.
2. L'utilizzo di cani sarà consentito esclusivamente nell'ambito di operazioni connesse all'abbattimento o alla cattura di specie selvatiche in conformità a quanto previsto dal presente regolamento, nonché dalle norme e dai piani vigenti, nelle forme che saranno individuate dal piano di settore o dal programma di intervento, di cui al precedente articolo.
3. Per il recupero nel Parco Naturale di ungulati feriti in ambito di battute di caccia, esercitate esternamente al perimetro del Parco stesso, si rimanda ad altre disposizioni emanate in ambito di attività venatoria.